



CITTA' DI CORBETTA

PROV. DI MILANO
20011 – Via C. Cattaneo 25

Settore Finanziario

C.F./P.I. 03122360153

Tel. 0297204237 – Fax 029770429 –

E-mail: settore.finanziario@comune.corbetta.mi.it

Allegato 05 al Bilancio di Previsione 2014-2016

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

(Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria)

SEZIONE 1. INTRODUZIONE.....	1
SEZIONE 2. IL METODO DI CALCOLO.....	1
SEZIONE 3. INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE E DEL FONDO.....	5

Sezione 1. Introduzione

Dal corrente anno 2014, l'Ente è inserito fra quelli in sperimentazione del nuovo sistema contabile di cui al D.lgs. 118/11 e, conseguentemente, tenuto all'applicazione dei nuovi Principi contabili.

I Principi Contabili in questione prevedono che, in considerazione del nuovo concetto di competenza finanziaria, che prevede che le entrate riscosse a mezzo di ruoli ordinari e coattivi, non debbano più essere accertate per cassa, ma per competenza, uniformando i comportamenti contabili di tutti gli Enti (nel passato era possibile adottare il criterio di prudenza ed accertare per cassa o accertare per competenza, in osservanza al principio di veridicità del Bilancio, per dar conto delle effettive dimensioni del credito verso i contribuenti), prevedendo nel contempo l'obbligatorietà dell'istituzione di un "Fondo Svalutazione Crediti", calcolato sulla base dello storico delle riscossioni realizzate rispetto all'accertamento.

La presente nota integrativa, è funzionale a dare conto delle modalità seguite per la determinazione del Fondo Svalutazione Crediti inserito a Bilancio e dev'essere obbligatoriamente allegata allo stesso.

Sezione 2. Il metodo di calcolo.

Nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria sono indicate le modalità di calcolo del Fondo Svalutazione crediti. Si riporta nel seguito l'esempio di calcolo del Fondo riportato nel predetto principio contabile:

"Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

- 1) individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a) i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- b) i crediti assistiti da fidejussione,
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

- 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui). Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità



CITTA' DI CORBETTA

PROV. DI MILANO
20011 – Via C. Cattaneo 25

Settore Finanziario

C.F./P.I. 03122360153

Tel. 0297204237 – Fax 029770429 –

E-mail: settore.finanziario@comune.corbetta.mi.it

è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi. La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui)¹;
- a. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- b. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. } X + \text{incassi esercizio } X+1 \text{ in c/residui } X}{\text{Accertamenti esercizio } X}$$

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquennio precedente, con riferimento ai quali i principi contabili prevedono di calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti, ma con riferimento agli esercizi del quinquennio per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente.²

Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio.

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

- a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.;
- b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento a i dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell'esercizio precedente. E così via negli anni successivi.

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).

E' possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore, dandone adeguata motivazione nella relazione al bilancio.

¹ Aggiornamento del 16/04/2014;

²² Aggiornamento del 2014;



CITTA' DI CORBETTA

PROV. DI MILANO
20011 – Via C. Cattaneo 25

Settore Finanziario

C.F./P.I. 03122360153

Tel. 0297204237 – Fax 029770429 –

E-mail: settore.finanziario@comune.corbetta.mi.it

Esempio: se per le entrate riguardanti “Proventi da famiglie derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, nel quinquennio precedente la percentuale media di incasso è stata del 55%, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrata è determinato applicando la percentuale del 45% (100 – 55) all’importo degli stanziamenti riguardanti i “Proventi da famiglie derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”.

Le percentuali determinate con il procedimento sopra descritto sono utilizzate per la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati in ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione.

In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), con riferimento al medesimo livello di analisi che è stato seguito per il punto 1), si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

A tal fine si applica la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all’importo maggiore tra lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla data in cui si procede all’adeguamento, e si individua l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità cui è necessario adeguarsi, a meno che il complemento a 100 dell’incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell’esercizio (o all’importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) non risulti inferiore alla percentuale dell’accantonamento al fondo crediti utilizzata in sede di bilancio. In tal caso, per determinare il fondo crediti cui è necessario adeguarsi, si fa riferimento a tale minore percentuale.

Anche in sede di verifica della congruità dello stanziamento di bilancio, nel primo esercizio di applicazione della riforma, è possibile continuare a fare riferimento al 50% dell’accantonamento minimo determinato applicando il presente principio contabile, e nel secondo esercizio al 75% di tale importo³.

Esempi: con riferimento all’esempio precedente, lo stanziamento del capitolo riguardante i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada è 1.000. Conseguentemente l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell’esercizio è 450.

- In occasione dell’assestamento si verifica che lo stanziamento non è stato variato, mentre gli accertamenti sono pari a 1200 e gli incassi in c/competenza sono pari a 500. In occasione dell’assestamento l’ente procede all’adeguamento degli stanziamenti almeno agli accertamenti

Si calcola il rapporto tra gli incassi e gli accertamenti (pari a 41,7%), e si confronta il conseguente complemento a 100, pari a 58,3%, la percentuale utilizzata per il bilancio di previsione ai fini del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità (pari al 45%).

Considerato che l’andamento degli incassi nel corso dell’anno non consente di migliorare la percentuale di accantonamento al fondo, si conserva la percentuale del 45%, applicandola all’importo di 1200. L’importo del fondo crediti cui è necessario adeguarsi è 540⁴.

Per garantire il pareggio di bilancio, lo stanziamento relativo alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, che ha registrato maggiori accertamenti rispetto allo stanziamento, è incrementato almeno di 90.

- Il 31 agosto, si decide di incrementare lo stanziamento del capitolo relativo alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada e di portarlo a 2400. A tale data gli accertamenti sono pari a 2000 e gli incassi sono pari a 1500.

Si calcola il rapporto tra gli incassi e lo stanziamento (pari al 62,5%) e il correlato complemento a 100 pari a 37,5% che risulta inferiore alla percentuale del 45% applicata in sede di bilancio e si confronta la minore delle due percentuali.

³ Aggiornamento del 16/04/2014

⁴ Aggiornamento del 16/04/2014



CITTA' DI CORBETTA

PROV. DI MILANO
20011 – Via C. Cattaneo 25

Settore Finanziario

C.F./P.I. 03122360153

Tel. 0297204237 – Fax 029770429 –

E-mail: settore.finanziario@comune.corbetta.mi.it

Si ridetermina pertanto la percentuale da adottare per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, pari al 37,5%, da applicare a⁵ 2400 (l'importo maggiore tra lo stanziato e l'accertamento) e si individua l'importo cui il fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere adeguato (pari a 900).

Infine si incrementa il fondo crediti di dubbia esigibilità di 360 (pari alla differenza tra 900 e 540).

- Il 30 novembre, in occasione dell'ultima variazione di bilancio, si verifica che, per il capitolo delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, gli accertamenti sono pari a 2200 e gli incassi sono pari a 2000.

Si calcola il rapporto tra gli incassi e lo stanziamento (pari al 83,3%) e il correlato complemento a 100, pari al 16,7%, che si confronta con la percentuale del fondo crediti di dubbia esigibilità del 37,5% applicata in bilancio e, di conseguenza, è possibile ridurre la percentuale da utilizzare per calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità.

A tal fine si applica tale percentuale, pari al 16,7% a 2400 (l'importo maggiore tra lo stanziato e l'accertamento) e si individua l'importo cui il fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere adeguato (pari a 401).

Risulta possibile ridurre di 499 lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità (pari alla differenza tra 900 e 401).

	Stanziamento	Accertato	Incassato	F.do Crediti di dubbia esigibilità	% fondo
BP	1.000			450	45%
Assest.	1.000	1.200	500	540	45%
Agosto	2.400	2.000	1.500	900	37,5%
Ottobre	2.400	2.200	2.000	401	16,7%

In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.

A tal fine si si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio⁶;

⁵ Aggiornamento del 16/04/2014

⁶ Aggiornamento del 16/04/2014;



CITTA' DI CORBETTA

PROV. DI MILANO
20011 – Via C. Cattaneo 25

Settore Finanziario

C.F./P.I. 03122360153

Tel. 0297204237 – Fax 029770429 –

E-mail: settore.finanziario@comune.corbetta.mi.it

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.

In caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi, è rideterminata la quota del risultato di amministrazione vincolata al fondo crediti di dubbia esigibilità. La rideterminazione del fondo è effettuata con le stesse modalità sopra indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del presente decreto, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non sono stati oggetto di riaccertamento (pertanto già esigibili) ed è effettuato con le modalità sopra indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, la copertura dell'eventuale disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, può essere effettuata anche negli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Anche la copertura degli eventuali disavanzi di amministrazione, compresi i casi in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, può essere effettuata negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori⁷.

Sezione 3. Individuazione delle entrate di difficile esazione e criteri di determinazione del Fondo.

Considerato che, da quanto risulta dal predetto principio, non sono considerate nella determinazione del Fondo le entrate tributarie in autoliquidazione (IMU, TASI), sulla base che le stesse sono accertate per cassa, le entrate che si ritengono di dubbia esigibilità e che possono avere incidenza sugli equilibri di bilancio, sono quelle relative a:

- ✓ Forma di prelievo riguardante i Servizi di Igiene Urbana, per il 2014, TARI;
- ✓ Sanzioni relative al Codice della Strada;
- ✓ Affitti Case Comunali;
- ✓ Servizi a Domanda Individuale, con esclusione del pre-pagato.

Tali entrate, con l'eccezione della forma del prelievo sui Servizi di Igiene Ambientale, presente unicamente dal 2013 nel Bilancio dell'Ente (sino al 2012 era in vigore la Tariffa Integrata Ambientale che veniva riscossa direttamente dal Gestore Unico dei Servizi ex-Dpr 158/99, individuato nel Consorzio dei

⁷ Aggiornamento del 16/04/2014



CITTA' DI CORBETTA

PROV. DI MILANO
20011 – Via C. Cattaneo 25

Settore Finanziario

C.F./P.I. 03122360153

Tel. 0297204237 – Fax 029770429 –

E-mail: settore.finanziario@comune.corbetta.mi.it

Comuni dei Navigli), sono sempre state accertate dall'Ente utilizzando il criterio PRUDENZIALE, di cui si è detto in introduzione e pertanto per cassa. Anche i ruoli coattivi sono sempre stati accertati per cassa.

Nel nostro caso, il Principio Contabile prescrive di far riferimento a dati extra-contabili per la determinazione del Fondo.

Al momento, il Fondo è stato determinato in Euro 270.000 (cap. Peg. 7400), finanziato in entrata per Euro 250.000 con applicazione di Avanzo.

Tale fondo si riferisce essenzialmente alla TARI, per Euro 250.00, secondo quanto indicato sul Piano Finanziario TARI (paragrafo 3.1.7 del Piano Finanziario 2014 in corso d'approvazione), quantificato dal Consorzio dei Comuni dei Navigli che, dopo aver gestito l'entrata TIA sino al 31/12/2012, dal 2013 fornisce supporto esterno all'Ente per la gestione del Tributo (TARES nel 2013, TARI nel 2014). Il Consorzio, essendo stato il soggetto gestore sino al 2012, ha tutte le informazioni utili alla quantificazione del Fondo e pertanto si ritiene al momento di prendere in considerazione il dato riportato nel Piano Finanziario TARI.

La differenza rispetto al totale del Fondo (Euro 270.000 totali di cui Euro 250.000 relativi a TARI), è stata determinata in misura forfettaria e si riferisce alle altre entrate di difficile esazione citate, in quanto:

- ✓ **la raccolta dei dati extra-contabili non è ancora terminata;**
- ✓ **gli stanziamenti di Bilancio in entrata sono stati al momento predisposti in continuità con il 2013 e senza tenere pertanto conto di tutte quelle entrate dovute, ma che non saranno subito rimosse (morosità).**

Ciò comporta che il mancato calcolo rigoroso del Fondo Svalutazione non comporterà pregiudizio negli equilibri contabili.

Nel corso dell'anno, le entrate saranno accertate in osservanza ai nuovi principi contabili e pertanto è presumibile che in fase di assestamento si determineranno maggiori accertamenti rispetto alle previsioni di Bilancio inizialmente quantificate che potranno finanziare, se nel caso, l'aumento del Fondo Svalutazione Crediti, anche tenendo conto delle analisi dei dati extra-contabili che nel frattempo saranno stati raccolti.

Si procederà pertanto entro il termine per l'approvazione della variazione di assestamento, à a nuova ricognizione della quantificazione del Fondo ed alla sua eventuale rideterminazione.

Corbetta, 18/7/2014

Il Responsabile del Settore Finanziario
(*Guido Costa*)